



**CITTA' DI MONCALIERI**

**SPECIFICHE TECNICHE  
PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA  
COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E  
TUTELA RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL  
SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTIASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.).**

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO - QUADRO DI RIFERIMENTO
- ART. 2 - DURATA
- ART. 3 - IMPORTO
- ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 5 - AUMENTI E DIMINUZIONI DEL SERVIZIO
- ART. 6 - COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 7 - UNITA' IMMOBILIARI DI ACCOGLIENZA
- ART. 8 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
- ART. 9 - ATTIVITA' AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE
- ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ATTUATORE
- ART. 11 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE
- ART. 12 - COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
- ART. 13 - ATTIVITA' DI CONTROLLO
- ART. 14 - CESSIONE DELLE ATTIVITA'
- ART. 15 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE
- ART. 16 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
- ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 18 - POLIZZE ASSICURATIVE
- ART. 19 - DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA
- ART. 20 - STIPULA DELLA CONVENZIONE
- ART. 21 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

## **ART. 1 - OGGETTO – QUADRO DI RIFERIMENTO**

Con la legge n. 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo il nostro Paese ha istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32, c. *Isexies*) ed ha previsto, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria.

Con il decreto legislativo n. 140/2005, in attuazione della Direttiva 2003/9/CE, l'Italia ha stabilito, inoltre, le norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo, da specificare con decreto del Ministero dell'Interno.

Le condizioni e modalità di partecipazione degli Enti Locali alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo sono state stabilite dal D.M. del 22.07.2008 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 183 del 06.08.2008.

Il Ministero dell'Interno con Decreto del 7 agosto 2015 ha adottato l'Avviso Pubblico finalizzato alla presentazione di domande di contributo da parte degli Enti Locali che intendono prestare nel biennio 2016-2017 servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria (Bando Sistema SPRAR).

L'obiettivo del bando SPRAR è quello di garantire non solo attività di accoglienza materiale e assistenziale, ma anche servizi trasversali di: mediazione linguistico culturale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, abitativo, sociale; orientamento e accompagnamento legale; tutela psico-socio-sanitaria.

## **ART. 2 – DURATA**

1. Il progetto, in caso di approvazione, dovrà essere operativo entro 45 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito del Ministero dell'Interno e la durata prevista è il biennio 2016/ 2017, salvo diversa disposizione del Ministero dell'Interno. Il progetto potrà essere prorogato se necessario. In tal caso il soggetto individuato quale Ente attuatore dovrà garantire la continuità del servizio.

## **ART. 3 – IMPORTO**

A solo fine indicativo si rende noto che il valore annuo massimo del progetto da presentarsi al Ministero dell'Interno per gli anni 2016 - 2017 sarà di circa € 127.750,00.

## **ART. 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Per tutte le condizioni non evidenziate nelle presenti specifiche tecniche si fa riferimento a quelle previste D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

2. Il soggetto coprogettatore/attuatore sarà, altresì, tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere prescrizioni che sono o saranno emanati dai pubblici poteri in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni delle presenti specifiche tecniche.

3. Ciascun concorrente alla gara, presentando l'offerta progettuale, si rende formalmente responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano e, anche, di tutte le condizioni locali che possono interferire con le attività oggetto della presente procedura e che possano influire sull'esecuzione dei servizi.

## **ART. 5 - AUMENTI E DIMINUZIONI DEL SERVIZIO**

Nel corso dell'esecuzione del Servizio il Comune può chiedere e il soggetto attuatore ha l'obbligo di accettare eventuali revisioni progettuali a livello di budget, gestionale e/o organizzativo, di conseguenza il trasferimento delle risorse finanziarie al gestore potrà subire modificazioni.

## **ART. 6 – COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il soggetto che intende partecipare come coprogettatore e attuatore deve presentare un progetto che consideri le seguenti specifiche:

6.1. Gli interventi di accoglienza integrata dello S.P.R.A.R. sono rivolti a nuclei familiari richiedenti/titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di protezione umanitaria, per un numero di 10 (dieci) posti.

Sono esclusi i minori stranieri non accompagnati e soggetti con disagio mentale o psicologico.

6.2. I beneficiari devono essere ospitati in unità immobiliari per civile abitazione site nel Comune di Moncalieri, che dovranno essere reperite dall'Ente attuatore.

6.3. I beneficiari possono permanere nel progetto per un periodo di sei mesi. I tempi di accoglienza possono essere prorogati, per consentire la prosecuzione del percorso di integrazione socio-lavorativa del soggetto, previa autorizzazione del Servizio Centrale del Ministero dell'Interno, per ulteriori 6 mesi. In deroga a quanto sopra previsto, in presenza di situazioni di oggettiva difficoltà e in particolare per nuclei famigliari con presenza di minori, il tempo di accoglienza può essere ulteriormente protratto.

6.4. Numero e qualifica degli operatori da impiegare nelle attività come previsto dal “Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale” (d'ora in poi, per brevità, “Manuale operativo”) e dalle “Linee guida per la presentazione del progetto” disponibili sul sito:

web:<http://www.serviziocentrale.it>. - <http://www.serviziocentrale.it/file/pdf/manuale.pdf>.

Relativamente al personale deve essere indicata l'esperienza maturata, la modalità di reperimento e di formazione specifica del settore.

6.5. Certificazione della pluriennale maturata esperienza del proponente nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda.

6.6. Ipotesi progettuale che delinea la proposta e le modalità di realizzazione per la gestione dei servizi minimi garantiti nel rispetto dei contenuti previsti dal citato “Manuale operativo” di seguito definiti.

## **A) SERVIZI DI ACCOGLIENZA MATERIALE**

**A.1 – Unità Immobiliari di accoglienza:** reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari.

Obblighi previsti:

- reperire, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 2 delle presenti specifiche tecniche, appartamenti per civili abitazioni sul Comune di Moncalieri, facilmente raggiungibili con i mezzi del trasporto pubblico locale. I posti di accoglienza sono massimo 10.
- rispettare i requisiti previsti per gli immobili da adibire a civile abitazione e la normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
- predisporre, arredare in modo adeguato ed organizzare le abitazioni in relazione al numero ed alle esigenze dei beneficiari;
- predisporre un “regolamento” interno all'abitazione e un “Patto di accoglienza” individuale.

**A.2 – condizioni materiali di accoglienza:** vitto, vestiario e biancheria, pocket money mensile; realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria.

Obblighi previsti:

- accompagnare i beneficiari nella fase di insediamento abitativo;
- garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;

- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene ambientale, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente nel rispetto delle esigenze individuali;
- erogare *pocket money*;
- facilitare ai beneficiari l'accesso e la fruibilità dei servizi erogati sul territorio;
- assicurare l'accompagnamento per lo svolgimento delle pratiche amministrative;
- garantire l'assistenza sanitaria, la presa in carico dei beneficiari e la tutela della loro salute;
- garantire l'inserimento scolastico degli eventuali minori;
- garantire l'iscrizione ai corsi di alfabetizzazione con monitoraggio della frequenza ed attivare azioni volte all'apprendimento e al consolidamento della lingua italiana;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.);
- garantire la mediazione degli eventuali conflitti fra i beneficiari all'interno delle abitazioni ed all'esterno.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi di cui al punto A) sopra descritti sono ammissibili le spese relative:

- gestione delle abitazioni, quali canoni di locazione, incluse cauzioni e registrazioni dei contratti, spese di condominio;
- utenze (acqua, elettricità, gas e riscaldamento);
- manutenzione ordinaria;
- acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici.
- vitto, abbigliamento, igiene personale, igiene ambientale;
- fornitura di biancheria per la casa;
- spese per la salute;
- trasporto urbano ed extra-urbano, di trasferimento dei beneficiari;
- scolarizzazione e alfabetizzazione;
- erogazione *pocket money*.

## **B. SERVIZI DI INTEGRAZIONE**

**B.1. – Mediazione linguistico-culturale:** attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale; facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale; facilitazione nell'espletamento dei servizi di tutela.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di:

- garantire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari in collaborazione con tutte le risorse presenti sul territorio (enti, associazioni, parrocchie, ecc.);
- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
- collaborare con gli attori istituzionali e non del territorio.

**B.2 – Formazione e inserimento lavorativo:** accesso e frequenza ai corsi di educazione per gli adulti; rivalutazione del background dei beneficiari e identificazione delle aspettative; orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale; orientamento ai servizi per l'impiego e accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Obblighi previsti:

- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di educazione per gli adulti;
- predisporre strumenti volti alla rivalutazione delle storie personali, delle competenze e all'identificazione delle aspettative (curriculum vitae, bilancio di competenze, etc.);
- orientare e accompagnare i beneficiari all'istruzione, formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) e facilitarne l'accesso, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare l'orientamento e l'accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e della certificazione delle competenze;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo.

**B.3 – ricerca di soluzioni abitative:** azioni di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni abitative autonome.

Obblighi previsti:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari.

**B.4 – strumenti di inclusione sociale:** realizzazione di attività di animazione socioculturale; costruzione/consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto;

Obblighi previsti:

- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari;
- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi di cui al punto B) sopra descritti sono ammissibili le spese relative:

- consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale.
- attivazione di corsi di formazione professionale, percorsi di inserimento lavorativo con borse lavoro e tirocini formativi.
- erogazione di contributi alloggio ed interventi volti ad agevolare la sistemazione alloggiativa dei beneficiari.
- ulteriori interventi finalizzati al consolidamento del percorso di integrazione dei beneficiari previa autorizzazione del Comune.

## **C. SERVIZI DI TUTELA**

**C.1 - Tutela legale:** orientamento e accompagnamento alle procedure di protezione internazionale; orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo; informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare nonché supporto e assistenza nell'espletamento della procedura; orientamento e accompagnamento in materia di procedure burocraticoamministrative.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire ai beneficiari avvalendosi di specifiche competenze e consulenza specialistica:

- informazione relativa ai diritti e alle procedure amministrative previsti dalla normativa italiana ed europea in materia di:
  - protezione internazionale;
  - asilo e immigrazione;
  - ricongiungimento familiare;
  - programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario;
- accompagnamento e monitoraggio allo svolgimento delle procedure amministrative di cui sopra, nonché accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura – UTG);

**C.2 - Tutela psico-socio-sanitaria:** attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; attivazione del sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari; orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza.

Obblighi previsti:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo tutti gli attori locali.

Per l'erogazione dei servizi di cui al punto C), sopra descritti, sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale e previdenziale, supporto psico - socio sanitario.

**Le attività di tutti i servizi previsti dalle presenti specifiche tecniche devono essere svolte da operatori con le competenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l'ausilio – laddove necessario – di mediatori linguistico - culturali al fine di garantire l'efficacia del servizio, salvo diversa disposizione del Comune.**

#### **D. RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI (NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY)**

Il soggetto attuatore dovrà:

- D.1.** garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti in osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
- D.2.** mettere a disposizione del Servizio Centrale (istituito dal Ministero dell'Interno) tutta la documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza, laddove necessario o richiesto;
- D.3.** aderire alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale assicurando, in conformità alla normativa vigente per la *privacy* la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;
- D.4.** aggiornare in maniera tempestiva la Banca Dati garantendo la veridicità dei dati inseriti avendone designato un responsabile.

#### **E. PERSONALE DEL SERVIZIO**

**E.1.** Il soggetto attuatore per l'avvio e la gestione del servizio, qualora finanziato, deve:

- garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti e, pertanto, deve prevedere un'équipe multidisciplinare ed interdisciplinare con la presenza di figure professionali con competenze e capacità eterogenee e qualificate (come da Manuale Operativo Sett. 2015). Detto personale se non in possesso di esperienza professionale documentata nel settore, dovrà essere adeguatamente formato e supportato;
- assumere direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto e deve applicare gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore, nonché il trattamento salariale e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e, se esistenti, dai contratti territoriali;
- garantire che il personale effettui, mediante utilizzo di automezzi messi a disposizione dall'impresa o in alternativa a quelli propri, tutti gli spostamenti necessari allo svolgimento delle attività previste dal progetto sia all'interno del territorio consortile sia all'esterno. In caso di utilizzo da parte dei dipendenti di mezzi propri l'impresa è tenuta ad effettuare i rimborsi chilometrici; inoltre, deve garantire che il personale utilizzi autovetture per le quali è prevista la copertura assicurativa RCA;
- assicurare l'osservanza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi e fornire la documentazione relativa all'analisi dei rischi specifici connessi all'attività svolta dai propri dipendenti, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008;
- garantire altresì l'utilizzo di attrezzature e impianti conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Inoltre è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità con le vigenti norme di legge in materia (D.lgs. n. 81/2008);
- comunicare al Comune i nominativi degli operatori impiegati e a trasmettere copia dei relativi curricula vitae;
- sostituire tempestivamente il personale che, a insindacabile giudizio del Comune e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo a un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- sottoporre il nominativo con relativo curriculum al Comune nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo;
- assicurare che gli operatori svolgano correttamente le attività previste nel rispetto degli orari e della riservatezza;
- garantire l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta del Comune.

**E.2.** Il soggetto attuatore ha l'obbligo di individuare un Responsabile di Progetto che dovrà assicurare contatti periodici, con frequenza almeno mensile con il Comune in merito all'andamento dei servizi erogati nel rispetto di quanto previsto nelle presenti Specifiche Tecniche e nel progetto presentato. Inoltre deve precisare le modalità di coordinamento dell'équipe di lavoro anche attraverso l'individuazione di un coordinatore. Tali nominativi devono essere comunicati al Comune unitamente ai relativi curriculum vitae.  
Si precisa che sono ammissibili le spese relative al personale stabilmente impiegato.

#### **F. ALTRE SPESE E COSTI INDIRETTI**

Possono essere ammissibili le spese non ricomprese nelle precedenti categorie previa autorizzazione del Comune, quali quelle per incontri nazionali, convegni; altre spese relative all'assistenza dei beneficiari (tessere telefoniche, spese per pratiche burocratiche per il rilascio o rinnovo permessi di soggiorno); altre spese non classificabili nelle precedenti voci.

#### **ART. 7 – UNITA' IMMOBILIARI DI ACCOGLIENZA**

Il soggetto attuatore deve avere la disponibilità giuridica di unità immobiliari per civili abitazioni riconducibili ad un titolo derivante da accordo scritto/contratto o impegno a disporre entro la data di avvio dell'attività di gestione del servizio e a documentarle entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria ministeriale, tramite la consegna dei relativi contratti di proprietà/locazione/comodato, unitamente alla dichiarazione di consenso della proprietà per l'utilizzo delle abitazioni ai fini della gestione prevista dal presente bando (modello D). Tale disponibilità dovrà risultare dalla compilazione dei modelli B (in caso di disponibilità attualmente già presente) e C (in caso di dichiarazione di impegno). Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche di idoneità alloggiativa in attuazione delle norme di legge in materia di immigrazione e soggiorno dei cittadini stranieri.

#### **ART. 8 –MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

1. Il soggetto attuatore, in stretta collaborazione con il Comune, provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art.6 delle presenti Specifiche Tecniche. Per lo svolgimento delle attività, l'impresa si impegna a dare attuazione al progetto secondo quanto indicato nel modello E – Ipotesi di progetto, presentato in sede di selezione, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con il Comune.
2. Al soggetto attuatore saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto di cui all'art. 6, sulla base delle attività svolte e secondo le modalità previste dall'art. 15 delle presenti specifiche. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto, così come concordato con il Comune.
3. L'Amministrazione consortile si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui all'art. 6 delle presenti specifiche tecniche.

#### **ART. 9 – ATTIVITA' AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE**

Sono comprese nella gestione attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo e di promozione del progetto, sulla base di quanto indicato in sede di presentazione del progetto. Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione del Comune e realizzate a cura e spese del soggetto attuatore. In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale del Comune e dello S.P.R.A.R. e/o di altri soggetti da esso segnalati. La spedizione del materiale pubblicitario, la progettazione (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni ecc.), la stampa e la distribuzione saranno a carico del progetto.

#### **ART. 10 – RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ATTUATORE**

1. L'attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni contenute nelle specifiche tecniche, nonché il rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.

2. L'impresa ha l'obbligo di fornire al Comune, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.
3. Il soggetto attuatore è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.
4. In ogni caso il soggetto attuatore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture di accoglienza deteriorate.
5. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il soggetto attuatore deve darne tempestiva comunicazione al Comune e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

#### **ART. 11 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE**

Gli obblighi sono i seguenti:

1. assumere il personale necessario per la gestione del progetto in oggetto per il periodo di durata dello stesso;
2. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definiti dal Comune;
3. impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività di cui all'art. 6 delle presenti specifiche tecniche;
4. operare in accordo con il Comune, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
5. attenersi alle disposizioni impartite dal Comune finalizzate ad una migliore realizzazione del progetto, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
6. garantire la sorveglianza dei beneficiari per evitare danni a beni ed opere e la gestione delle strutture di accoglienza con diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;
7. attivare approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
8. produrre, nei tempi e con le modalità richiesti dal Servizio Centrale e dal Ministero dell'Interno, tutta la documentazione relativa all'attuazione fisica e finanziaria delle attività del progetto, nonché monitorare i risultati attesi;
9. assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della legge n. 146/1990, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
10. garantire tutte le attività e relativi oneri inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamate nel presente allegato.

#### **ART. 12 - COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

Il coordinamento e il monitoraggio del progetto saranno assicurati a livello:

1. **Staff di direzione composta** dal Responsabile del progetto e Referenti per l'implementazione delle attività progettuali del Comune e dal Coordinatore dell'équipe multidisciplinare del Soggetto attuatore. Lo staff di direzione si riunisce con cadenza indicativamente mensile e all'occorrenza, per la direzione, il coordinamento, il monitoraggio, la valutazione, la rilevazione di eventuali criticità e l'individuazione e l'attuazione delle azioni correttive.

2. **Equipe multidisciplinare e interdisciplinare** costituita dagli operatori del progetto che realizza le attività ed elabora i progetti individuali, segnala eventuali criticità partecipa **al monitoraggio degli interventi ed alla valutazione del servizio.**

Il soggetto attuatore per lo svolgimento delle attività si impegna – altresì - a collaborare con i Servizi socio assistenziali e le altre Associazioni di Volontariato e del privato sociale coinvolti nei progetti specifici di ambito comunale.

### **ART. 13– ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. Il Comune allo scopo di accertare la corretta e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto attuatore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai responsabili del Comune per lo svolgimento di controlli e verifiche.

2. Il Comune effettua verifiche specifiche sulla realizzazione delle attività del progetto per accertare la congruenza con i programmi e il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati.

3. In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto attuatore definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni al Comune con carattere di:

- continuità (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto mediante connessioni informatiche);
- periodicità, con rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario concordato con il Comune, che il soggetto attuatore si impegna a far compilare agli utenti dopo 5 mesi di permanenza nel progetto. Nel caso di dimissioni anticipate, tale rilevazione verrà effettuata immediatamente prima dell'uscita. Qualora non fosse possibile, il soggetto attuatore provvederà a fornire al Comune motivazione per iscritto;
- occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte del Comune di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dal Comune al soggetto attuatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.

4. Il soggetto attuatore dovrà provvedere alla compilazione della relazione semestrale ed annuale nelle modalità e nei tempi previsti dal Servizio Centrale per la parte di sua competenza.

5. Il Comune può attivare, con la collaborazione del soggetto attuatore, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

6. Il Comune si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai beneficiari ospitati nel progetto. Il soggetto attuatore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente allegato, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

### **ART. 14 – CESSIONE DELLE ATTIVITA'**

E' vietata la cessione, anche parziale, delle attività oggetto delle presenti specifiche tecniche.

### **ART. 15 – TRASFERIMENTO DELLE RISORSE**

1. Il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui all'art. 6 delle presenti specifiche tecniche, corrisponderà a quanto previsto nel piano dei costi del progetto che verrà finanziato dal Ministero dell'Interno e sarà proporzionale alle attività realmente svolte dall'ente gestore.

2. Il trasferimento delle risorse sarà subordinato all'acquisizione da parte del Comune di DURC positivo, previa richiesta agli enti previdenziali.

3. Le modalità e la periodicità con le quali il Comune provvederà a trasferire al soggetto attuatore le risorse finanziarie saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra le parti.

4. In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la

somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto.

#### **ART. 16 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. Il Comune potrà disporre la risoluzione della convenzione, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati inadempimenti da parte del soggetto attuatore. L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti comporterà l'automatica e immediata risoluzione della convenzione:

- cessione anche parziale della realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste dal progetto;
- mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- mancato svolgimento delle attività di cui all'art. 6 del presente allegato;
- insolvenza o fallimento del soggetto attuatore.

2. Nel caso di verifica di responsabilità con dolo o colpa del soggetto attuatore per danni e/o furti anche di terzi, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione.

3. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Comune di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi.

4. Al soggetto attuatore sarà trasferito l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione.

5. Qualora il soggetto attuatore dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale della stessa, incorre nella perdita della cauzione di cui al successivo art. 17 che verrà incamerata dal Comune, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

6. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione della convenzione.

#### **ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. All'atto di stipula della convenzione, a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti del Comune, il soggetto partner dovrà prestare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, corrispondente al finanziamento del progetto, da presentarsi nei tempi previsti dalla legge e secondo una delle seguenti modalità:

- versamento presso la Tesoreria Comunale;

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria; detta fideiussione (o polizza assicurativa ) dovrà, pena l'esclusione dalla gara, essere prestata solo da:

- istituti di credito o da banche autorizzate all' esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993;
- imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'importo della predetta garanzia fideiussoria sarà ridotto alla metà nel caso in cui il soggetto partner sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000.

2. La cauzione deve prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

3. La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune e il rimborso delle spese che la stessa dovesse sostenere durante l'applicazione della presente convenzione a causa di inadempienze o cattiva esecuzione della convenzione.

4. Il soggetto attuatore è obbligato a reintegrare la cauzione nel caso in cui il Comune abbia dovuto avvalersene; in caso di inadempienza la quota potrà essere detratta dagli importi dovuti per la realizzazione delle attività del progetto, previa comunicazione scritta. Nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente resta salvo per il Comune esperire ogni altra azione risulti necessaria.

5. La somma sarà svincolata al termine della convenzione, previa verifica del corretto svolgimento da parte del soggetto attuatore degli obblighi derivanti dalla convenzione.

#### **ART. 18 – POLIZZE ASSICURATIVE**

1. E' obbligo del soggetto attuatore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto attuatore, intendendosi integralmente sollevato il Comune da ogni responsabilità.

2. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), il soggetto attuatore dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo pari alla durata della convenzione stessa.

3. Per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto.

4. Il Comune è da considerarsi tra il novero dei Terzi.

5. Il massimale richiesto per tale copertura dovrà essere non inferiore ad Euro 1.500.000,00 e anche il massimale per la RCO dovrà essere non inferiore ad Euro 1.500.000,00.

#### **ART. 19 – DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA**

Nel termine che verrà indicato dal Comune, il soggetto attuatore sarà tenuto a presentare tutti i documenti per addivenire alla stipulazione della convenzione, a costituire le garanzie e le coperture assicurative previste, a intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto.

#### **ART. 20 - STIPULA DELLA CONVENZIONE**

1. Il rapporto di collaborazione tra il Comune ed il soggetto attuatore selezionato all'esito della presente procedura verrà formalizzato con apposita convenzione.

2. All'atto di stipula dovrà essere costituita la cauzione definitiva di cui all'art. 17 e dovranno essere presentate le polizze assicurative previste dall'art. 18.

3. La stipula della convenzione avverrà con scrittura privata nei termini stabiliti dal Comune e sarà comunicata al soggetto attuatore con apposita convocazione.

4. In caso di ritardo o mancata ottemperanza degli oneri relativi alla stipulazione della convenzione, il Comune provvederà a revocare l'individuazione e procedere a una nuova individuazione in base alla graduatoria di questa stessa selezione.

5. Tutte le spese di bollo, registro o altri oneri fiscali connessi alla convenzione, sono a carico del soggetto attuatore.

**ART. 21 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE**

1. In caso di controversia, le parti convengono che l'Autorità Giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Torino. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto attuatore non può esimersi dal continuare le sue prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità dell'espletamento delle attività del progetto.
2. È escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli artt. 806 e seguenti. C.P.C.